



N. 1863 / 2022 Ruolo gen.

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

II SEZIONE CIVILE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. _____, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta

D A

n.q. di ultimo legale rappresentante della
rapp.ta e difesa, giusta procura in atti,
dall'avv. Luciano Coppola.

OPPONENTE

CONTRO

INPS, in persona del Presidente p.t., rapp. e dif. giusta procura generale alle liti richiamata in atti dall'avvocatura interna.

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 17/2022 – Cancellazione della società dal registro delle imprese.



Acquisita documentazione, all'odierna udienza, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale in atti, la causa è stata definita con sentenza contestuale, letta in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione deve essere accolta.

L'opponente è stato legale rappresentante della società
che, da visura camerale storica prodotta in atti, risulta essere cessata e cancellata dal registro delle imprese già dall'anno 2007 essendo tanto stato accertato in data 13.05.2010.

Il decreto ingiuntivo dell'Istituto rivolto avverso la predetta Società, depositato in data 27.1.2022, è stato notificato il 24.3.2022.

Il decreto deve essere dunque annullato trattandosi di un soggetto non più esistente.

Le spese devono essere compensate attesa la sola pronuncia sulla legittimazione passiva.

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide:

accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 17/2022 e compensa le spese.

Nocera Inferiore, **20.10.2022**

IL GIUDICE d. L.

